



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 giugno 2012 (17.07)
(OR. en)**

11322/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0195 (COD)**

**PECHE 227
CODEC 1657**

RISULTATI DEI LAVORI

del: Segretariato generale

alle: Delegazioni

n. doc. prec.: 9171/3/12 PECHE 135 CODEC 1086 REV 3 + REV 3 COR 1 + REV 3 COR 2
10414/12 PECHE 191 CODEC 1444
11366/12 PECHE 229 CODEC 1666

n. prop. Comm.: 12514/11 PECHE 187 CODEC 1166 - COM(2011) 425 definitivo

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
politica comune della pesca
- *Orientamento generale*

Nella sessione del 12 giugno 2012 il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta in oggetto quale figura in allegato. I considerando e le definizioni saranno esaminati in una fase successiva, così come il testo tra parentesi e la scelta appropriata della procedura di attuazione (atto delegato/atto di esecuzione).

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla politica comune della pesca

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea¹,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue [†]:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002³ del Consiglio ha istituito un sistema comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
- (2) Il campo di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine. La politica comune della pesca include inoltre le misure di mercato e le misure finanziarie a sostegno dei suoi obiettivi, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

¹ GU [...] del [...], pag. [...].

² GU [...] del [...], pag. [...].

[†] ***[I considerando dovranno essere adattati al compromesso sul dispositivo]***

³ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (3) La politica comune della pesca deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca, **compresa la piccola pesca**, e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.
- (4) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS)⁴ e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 ("accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici")⁵. Essa ha inoltre aderito all'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 ("accordo FAO")⁶. Questi accordi internazionali prevedono in particolare obblighi di conservazione, compresi tra l'altro l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l'obbligo di applicare su base generalizzata l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. La politica comune della pesca deve contribuire al corretto adempimento degli obblighi assunti a livello internazionale dall'Unione nel quadro di questi strumenti internazionali. Quando gli Stati membri adottano le misure di conservazione e di gestione per le quali è stata loro conferita competenza nell'ambito della politica comune della pesca, essi devono anche agire in modo pienamente coerente con gli obblighi internazionali in materia di conservazione e di cooperazione previsti dagli strumenti internazionali sopra indicati.

⁴ GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

⁵ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

⁶ GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24.

- (5) Nell'ambito del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione deve pertanto migliorare la propria politica comune della pesca al fine di garantire che, a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento degli stock di risorse biologiche marine siano riportati e mantenuti a livelli che consentano alle diverse popolazioni sfruttate di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Nei casi in cui non si disponga di informazioni scientifiche sufficienti potrebbe essere necessario servirsi di valori approssimativi per il rendimento massimo sostenibile.
- (6) Obiettivi specifici in materia di pesca sono stati stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020⁷. La politica comune della pesca deve garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo⁸ e con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020",⁹ in particolare al fine di conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.
- (7) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine deve basarsi sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio precauzionale di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato.
- (8) La politica comune della pesca deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino e in particolare al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020 secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)¹⁰.
- (9) Occorre applicare alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi, limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca e ridurre al minimo le catture accidentali per giungere alla loro graduale eliminazione.

⁷ Decisione COP X/2.

⁸ UE CO 7/10 del 26 marzo 2010.

⁹ COM(2011) 244

¹⁰ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

- (10) È importante che la gestione della politica comune della pesca sia guidata da principi di buona governance. Tali principi prevedono un processo decisionale basato sui migliori pareri scientifici disponibili, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e una prospettiva a lungo termine. Una gestione efficace della politica comune della pesca dipende anche da una chiara definizione delle responsabilità sia a livello dell'Unione che a livello nazionale, regionale e locale, nonché dalla compatibilità e coerenza reciproche delle misure adottate con le altre politiche dell'Unione.
- (11) Ove del caso, la politica comune della pesca deve tener conto adeguatamente degli aspetti legati alla salute e al benessere degli animali nonché alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
- (12) L'attuazione della politica comune della pesca deve tener conto delle interazioni con altre questioni marittime quali contemplate dalla politica marittima integrata¹¹, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro, inclusa la pianificazione dello spazio marittimo. È necessario garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.
- (13) I pescherecci dell'Unione devono avere parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione nel rispetto delle norme della PCP.
- (14) Le norme in vigore che limitano l'accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato in maniera soddisfacente, apportando benefici sul piano della conservazione attraverso la limitazione dello sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell'Unione. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui in larga misura dipende lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere. È pertanto opportuno che tali norme continuino ad essere applicate.

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una politica marittima integrata per l'Unione europea (COM(2007) 575 definitivo).

- (15) Le risorse biologiche marine intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie devono continuare a godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di queste isole, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. La limitazione di alcune attività di pesca in tali acque ai pescherecci registrati nei porti della Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie deve essere pertanto mantenuta.
- (16) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca.
- (17) Ove possibile, i piani pluriennali devono riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano oggetto di una pesca congiunta. I piani pluriennali devono costituire la base per la fissazione di possibilità di pesca e di obiettivi quantificabili per lo sviluppo sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti imprevisti.
- (18) Occorrono misure volte a ridurre ed eliminare i livelli attualmente elevati di catture accidentali e di rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. Occorre stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture di stock regolamentati effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da parte di pescherecci dell'Unione.
- (19) È opportuno che gli operatori non traggano pieno profitto economico dagli sbarchi di catture accidentali. Qualora vengano sbarcati esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, la destinazione di tali catture deve essere limitata ed escludere la vendita per il consumo umano.
- (20) Ai fini della salvaguardia degli stock è opportuno fissare obiettivi chiari con riguardo a talune misure tecniche.
- (21) Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali devono essere garantiti tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo.

- (22) Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota prevedibile degli stock.
- (23) Tale stabilità relativa delle attività di pesca, vista la situazione biologica temporanea degli stock, deve tener conto delle particolari esigenze delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia¹², in particolare nell'allegato VII. Il concetto di stabilità relativa deve essere pertanto inteso in tal senso.
- (24) Gli Stati membri devono essere in grado di presentare richieste motivate alla Commissione per elaborare, nell'ambito della politica comune della pesca, misure da essi stessi identificate come necessarie per conformarsi agli obblighi riguardanti le zone di protezione speciali a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici¹³, le zone di conservazione speciali a norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche¹⁴, nonché le zone marine protette a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)¹⁵.
- (25) La Commissione deve essere in grado di adottare misure temporanee qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino, tale da richiedere un intervento immediato.

¹² GU C 105 del 7.5.1981, pag. 1.

¹³ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

¹⁴ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

¹⁵ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

- (26) Gli Stati membri devono essere in grado di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della politica comune della pesca affinché quest'ultima risulti maggiormente adeguata alle realtà e peculiarità dei singoli tipi di pesca e benefici di una maggiore adesione.
- (27) È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci dell'Unione purché le misure adottate, nei casi in cui si applichino a pescherecci dell'Unione appartenenti ad altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare fra gli altri Stati membri interessati e purché l'Unione non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per tale zona.
- (28) È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, per gli stock nelle acque dell'Unione, misure di conservazione e di gestione applicabili unicamente ai pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera.
- (29) È necessario introdurre entro il 31 dicembre 2013 un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca, applicabile a tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri e a tutte le altre navi che pescano con attrezzi trainati. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del sistema di concessioni di pesca trasferibili le navi di lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle che pescano con attrezzi trainati. Tale sistema deve contribuire al conseguimento di riduzioni della flotta su iniziativa del settore nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite.
- (30) È opportuno che le concessioni di pesca possano essere trasferite o affittate, al fine di decentrare la gestione delle possibilità di pesca affidandola al settore e garantendo che i pescatori che abbandonano l'attività non debbano dipendere dall'assistenza finanziaria pubblica nell'ambito della politica comune della pesca.

- (31) Le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali giustificano la limitazione del sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili alle imbarcazioni più grandi. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili deve essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca.
- (32) Per i pescherecci dell'Unione che non operano nell'ambito di un sistema di concessioni di pesca trasferibili possono essere adottate misure specifiche destinate ad adeguare il numero di pescherecci dell'Unione alle risorse disponibili. Tali misure devono fissare limiti massimi obbligatori di capacità delle flotte e stabilire regimi nazionali di entrata/uscita in relazione agli aiuti per il disarmo concessi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca.
- (33) Gli Stati membri devono registrare le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera. Tali dati devono essere messi a disposizione della Commissione affinché possa sorvegliare la dimensione delle flotte degli Stati membri.
- (34) Per garantire una gestione della pesca basata sui migliori pareri scientifici disponibili è necessario poter disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi. Gli Stati membri devono pertanto raccogliere dati sulle flotte e sulle loro attività di pesca, in particolare dati biologici sulle catture, inclusi i rigetti, informazioni provenienti da indagini sugli stock ittici e sull'impatto ambientale potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino.
- (35) La raccolta di dati deve includere informazioni che facilitino la valutazione economica delle imprese attive nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle tendenze occupazionali in questi settori.
- (36) Gli Stati membri devono gestire e mettere a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici le informazioni raccolte, sulla base di un programma pluriennale dell'Unione. Essi devono inoltre collaborare fra loro al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri devono inoltre collaborare con i paesi terzi di uno stesso bacino marino.
- (37) Le conoscenze scientifiche orientate alla politica della pesca devono essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione in coordinamento con gli altri Stati membri nonché tramite gli strumenti del quadro dell'Unione per la ricerca e l'innovazione.

- (38) L'Unione deve promuovere a livello internazionale gli obiettivi della politica comune della pesca. A tal fine, essa deve sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche e su un maggiore rispetto delle norme nonché una maggiore trasparenza e partecipazione delle parti interessate, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
- (39) Gli accordi di pesca sostenibile conclusi con i paesi terzi devono garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili, garantendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. Tali accordi, che prevedono la concessione di diritti di accesso in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, devono contribuire alla creazione di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire in particolare misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza.
- (40) L'introduzione di una clausola sui diritti umani negli accordi di pesca sostenibile deve essere pienamente coerente con gli obiettivi generali di sviluppo dell'Unione.
- (41) Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, nonché del principio dello stato di diritto, deve costituire un elemento essenziale degli accordi di pesca sostenibile ed essere oggetto di una clausola specifica sui diritti umani.
- (42) L'acquacoltura deve contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare su basi sostenibili in tutta l'Unione al fine di garantire a lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare per i cittadini europei e contribuire alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici.
- (43) La strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea¹⁶ adottata nel 2009, accolta favorevolmente e approvata dal Consiglio e appoggiata dal Parlamento europeo, ha sottolineato la necessità di creare e promuovere condizioni di equità per l'acquacoltura che servano da base per il suo sviluppo sostenibile.

¹⁶ COM(2009) 162 definitivo.

- (44) La politica comune della pesca deve contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al conseguimento degli obiettivi ivi definiti¹⁷.
- (45) Dato che le attività di acquacoltura nell'Unione risentono delle diverse condizioni esistenti al di là dei confini nazionali, anche per quanto riguarda le autorizzazioni concesse agli operatori, occorre elaborare orientamenti strategici dell'Unione per piani strategici nazionali al fine di migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura, sostenerne lo sviluppo e l'innovazione e favorire l'attività economica, la diversificazione e una migliore qualità della vita nelle zone costiere e rurali; occorre inoltre elaborare meccanismi di scambio di informazioni e buone pratiche fra gli Stati membri tramite un metodo aperto per il coordinamento delle misure nazionali riguardanti la sicurezza delle attività economiche, l'accesso alle acque e al territorio dell'Unione e la semplificazione amministrativa della concessione di licenze.
- (46) La natura specifica dell'acquacoltura rende necessaria la creazione di un consiglio consultivo per la consultazione delle parti interessate su elementi delle politiche dell'Unione che potrebbero incidere sull'acquacoltura.
- (47) È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificare tale settore per sostenere una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve garantire condizioni di equità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione, mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera filiera.
- (48) L'organizzazione comune dei mercati deve essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. Per garantire il successo della politica comune della pesca occorre un sistema efficace di controllo, ispezione ed esecuzione che includa la lotta contro le attività di pesca INN. È necessario istituire un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

¹⁷ COM(2010) 2020 definitivo.

- (49) Nell'ambito del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione occorre promuovere l'uso di tecnologie moderne. Gli Stati membri o la Commissione devono avere la possibilità di condurre progetti pilota relativi alle nuove tecnologie di controllo e ai sistemi di gestione dei dati.
- (50) Per garantire la partecipazione degli operatori interessati al regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione, gli Stati membri devono poter chiedere ai titolari di licenze di pesca relative a pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera, di contribuire proporzionalmente ai costi del sistema.
- (51) Gli obiettivi della politica comune della pesca non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri, tenuto conto dei problemi incontrati in materia di sviluppo e gestione del settore alieutico nonché delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri. Occorre pertanto concedere un sostegno finanziario pluriennale dell'Unione, incentrato sulle priorità della politica comune della pesca, al fine di contribuire al conseguimento di questi obiettivi.
- (52) Il sostegno finanziario dell'Unione deve essere subordinato al rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e degli operatori. Nei casi di mancata osservanza delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri o di infrazioni gravi di tali norme da parte degli operatori, il suddetto sostegno finanziario deve essere pertanto interrotto, sospeso o rettificato.
- (53) Il dialogo con le parti interessate si è rivelato essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Tenuto conto della diversità di situazioni esistenti nelle acque dell'Unione e della crescente regionalizzazione della politica comune della pesca, i consigli consultivi devono permettere a tale politica di beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza di tutte le parti interessate.
- (54) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati per creare un nuovo consiglio consultivo e modificare le zone di competenza dei consigli consultivi esistenti, in particolare tenuto conto delle caratteristiche specifiche del Mar Nero.

- (55) Per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto concerne la definizione di misure in materia di pesca volte ad alleviare l'impatto delle attività di pesca nelle zone speciali di conservazione, l'adeguamento dell'obbligo di sbarcare tutte le catture in conformità agli obblighi internazionali assunti dall'Unione, l'adozione per difetto di misure di conservazione nell'ambito dei piani pluriennali o di misure tecniche, il nuovo calcolo dei limiti di capacità delle flotte, la definizione delle informazioni relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dell'Unione, le norme per la realizzazione di progetti pilota su nuove tecnologie di controllo e sistemi di gestione dei dati, le modifiche dell'allegato III in relazione alle zone di competenza dei consigli consultivi nonché la composizione e il funzionamento dei consigli medesimi.
- (56) È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori per l'adozione di atti delegati, anche a livello di esperti.
- (57) Nella fase di preparazione e di redazione degli atti delegati, la Commissione deve garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (58) È necessario conferire alla Commissione poteri di esecuzione al fine di garantire l'applicazione di condizioni uniformi nell'attuazione dei requisiti tecnico-operativi relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni relative ai registri delle flotte pescherecce e ai dati richiesti ai fini della gestione della pesca. Tali poteri devono essere esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁸.
- (59) Per conseguire l'obiettivo di base della politica comune della pesca, che consiste nel creare condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine per la pesca e l'acquacoltura, nonché nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, è necessario e opportuno definire norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine.

¹⁸ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (60) In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.
- (61) La decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca¹⁹, deve essere abrogata in concomitanza con l'entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti a norma del presente regolamento.
- (62) Il regolamento (CE) n. 199/2008, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca²⁰, deve essere abrogato; occorre tuttavia che esso continui ad applicarsi ai programmi nazionali di raccolta e gestione di dati adottati per il periodo 2011-2013.
- (63) Tenuto conto del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2371/2002 del Consiglio,

¹⁹ GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

²⁰ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La politica comune della pesca riguarda:
 - a) la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine; e
 - b) ***nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno della politica comune della pesca***: le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. La politica comune della pesca riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse vengono svolte:
 - a) nel territorio degli Stati membri ***cui si applica il trattato***; oppure
 - b) nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi, oppure
 - c) da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, oppure
 - d) da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

Articolo 2

Obiettivi

1. La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali e socioeconomiche sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

2. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscano e mantenga le popolazioni delle specie pescate **almeno a** livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. **Tale tasso di sfruttamento è ottenuto entro il 2015, se possibile, e al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.**

2 bis Qualora gli stock di interesse comune siano condivisi con paesi terzi, i tassi di sfruttamento di cui al paragrafo 2 costituiscono la base delle consultazioni con tali paesi e, ove possibile, di un accordo con essi.

3. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto **negativo ridotto al minimo** sugli ecosistemi marini

4. **La** politica comune della pesca provvede in particolare a:

- a) eliminare **gradualmente i rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili riducendo** le catture accidentali e **facendo sì che**, progressivamente, le catture vengano sbarcate;
- b) creare le condizioni necessarie per **rendere il settore delle catture e della trasformazione più** economicamente redditizio e competitivo;
- c) promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura **sostenibile** dell'Unione per contribuire all'**approvvigionamento** alimentare e all'occupazione;
- d) contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, **tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici**;
- e) **garantire un mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura efficiente e trasparente, tenendo** conto degli interessi dei **produttori e dei** consumatori;
- f) **perseguire condizioni di concorrenza eque a livello di trasformazione e commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**;

- g) essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020, nonché con le altre politiche dell'Unione.*

Articolo 4

Principi di buona governance

La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona governance:

- a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello **regionale**, nazionale e locale;
- b) **ricorso alla raccolta e alla gestione sistematiche e armonizzate dei dati, al fine di garantire dati pertinenti e di alta qualità, nonché** definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;
- c) prospettiva a lungo termine;
- d) **considerazione delle specificità regionali mediante un approccio regionalizzato;**
- e) esteso coinvolgimento delle parti interessate, **in particolare dei consigli consultivi**, in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;
- f) responsabilità primaria dello Stato di bandiera;
- g) coerenza con le altre politiche dell'Unione.

Articolo 5

Definizioni[†]

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "acque dell'Unione", le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
- 2) "risorse biologiche marine", le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome *durante la loro vita in mare*;
- 3) "risorse biologiche di acqua dolce", le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;
- 4) "peschereccio", qualsiasi nave attrezzata per la pesca commerciale delle risorse biologiche marine;
- 5) "peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- 6) "rendimento massimo sostenibile", il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato da uno stock ittico per un tempo indefinito;
- 7) "approccio precauzionale in materia di gestione della pesca", un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;
- 8) "approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca", un approccio che garantisca che le risorse acquatiche vive apportino benefici elevati ma che gli impatti diretti e indiretti delle operazioni di pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti e non compromettano il funzionamento, la diversità e l'integrità futuri di questi ecosistemi;

[†] *[Il presente compromesso copre soltanto in modo rudimentale le definizioni, che dovranno essere adattate al compromesso definitivo sulle parti principali]*

- 9) "tasso di mortalità per pesca", la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile nel corso di tale periodo;
- 10) "stock", una risorsa biologica marina dotata di caratteristiche specifiche presente in una zona di gestione determinata;
- 11) "limite di catture", il limite quantitativo applicabile alle **catture** di uno stock o gruppo di stock **soggetto all'obbligo di sbarco**, nel corso di un dato periodo, **e il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o gruppo di stock nel corso di un dato periodo per il quale non si applica l'obbligo di sbarco**;
- 12) "**catture accidentali**", **catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o alla taglia minima di sbarco, o di specie vietate o di specie soggette a limiti di cattura per le quali uno Stato membro e/o un pescatore non dispongono o non dispongono più di un contingente**;
- 13) "valori di riferimento per la conservazione", i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;
- 14) "misura di salvaguardia", una misura precauzionale intesa a proteggere da eventi indesiderati o ad impedire tali eventi;
- 15) "misure tecniche", le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca;
- 16) "possibilità di pesca", **un concetto che comprende un diritto quantificato di svolgere attività di pesca specifiche**, espresso in termini di catture e/o sforzo di pesca **o analoghe quantificazioni dell'attività di pesca, e comprende** le condizioni ad esso inerenti sul piano funzionale che risultano necessarie per quantificarle a un certo livello **o altrimenti necessarie affinché le possibilità di pesca siano effettive e praticabili**;

- 17) "sforzo di pesca", il prodotto della capacità di un peschereccio per la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;
- 18) "concessioni di pesca trasferibili", diritti revocabili per l'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006²¹, che il titolare può trasferire ad altri titolari ammissibili di tali concessioni di pesca trasferibili;
- 19) "possibilità di pesca individuali", possibilità di pesca annue concesse ai titolari di concessioni di pesca trasferibili in uno Stato membro sulla base della percentuale di possibilità di pesca che spettano a tale Stato membro;
- 20) "capacità di pesca", la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio²²;
- 21) "acquacoltura", l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
- 22) "licenza di pesca", la licenza di cui all'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- 23) "autorizzazione di pesca", l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- 24) "pesca", la raccolta o la cattura di organismi acquatici che vivono nel loro ambiente naturale, o l'uso intenzionale di ogni mezzo che consenta tale raccolta o cattura;
- 25) "prodotti della pesca", gli organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca;

²¹ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

²² GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

- 26) "operatore", la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 27) "infrazione grave", un'infrazione quale definita all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
- 28) "utilizzatore finale di dati scientifici", un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;
- 29) "surplus di catture ammissibili", la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non ha la capacità di sfruttare;
- 30) "prodotti dell'acquacoltura", gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura;
- 31) "biomassa riproduttiva", una stima della massa di pesci di una risorsa particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;
- 32) "pesca multispecifica", la pesca praticata in zone in cui è presente più di una specie ittica catturabile con l'attrezzo da pesca utilizzato;
- 33) "accordi *di partenariato nel settore* della pesca", accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso *alle acque e alle risorse* in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione;
- 34) "*interesse di gestione diretto*", un *interesse qualificato o da possibilità di pesca o da un'attività di pesca che avviene nella zona economica esclusiva dello Stato membro interessato*;

35) *Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni delle zone geografiche:*

- a) *“Mare del Nord”*: zone CIEM IV e IIIa;
- b) *“Mar Baltico”*: zone CIEM IIIb, IIIc e III d;
- c) *“acque nordoccidentali”*: zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque UE della zona Vb), VI e VII;
- d) *“acque sudoccidentali”*: zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie);
- e) *“Mar Mediterraneo”*: acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest;
- f) *“Mar Nero”*: la sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2.

PARTE II

ACCESSO ALLE ACQUE

Articolo 6

Norme generali sull'accesso alle acque

1. I pescherecci dell'Unione hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque dell'Unione ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.
2. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.
3. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalla linea di base ***delle regioni ultraperiferiche dell'UE di cui all'articolo 349, paragrafo 1, del trattato***, gli Stati membri interessati possono limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali regioni. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci dell'Unione che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.
4. Le disposizioni che faranno seguito alle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il 31 dicembre 2022.

PARTE III
MISURE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE
BIOLOGICHE MARINE

TITOLO I
MISURE *DI CONSERVAZIONE*

Articolo 6 bis

Adozione di misure di conservazione

1. *L'Unione adotta le misure di conservazione di cui all'articolo 7. Tali misure di conservazione sono adottate, in particolare, sotto forma di piani pluriennali conformemente agli articoli 9 e 11 del presente regolamento.*
2. *Le misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca sono adottate dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, anche quando tali misure vengono adottate in relazione a piani pluriennali.*
3. *Le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili. Questi possono includere le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Sono presi in considerazione anche i pareri dei consigli consultivi e le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri conformemente all'articolo 17.*
4. *Gli Stati membri possono cooperare tra di loro al fine di adottare misure di esecuzione di atti dell'Unione conformemente all'articolo 12 e al titolo III.*
5. *Gli Stati membri si coordinano tra di loro prima di adottare misure nazionali ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2.*

6. *Gli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo adottano misure di conservazione mediante piani di gestione nazionali conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio.*

Articolo 7

Tipi di misure di conservazione

1. Le misure per la conservazione delle risorse biologiche marine possono riguardare:
- a) la definizione di obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock;
 - b) l'adeguamento della *capacità di pesca* alle possibilità di pesca disponibili;
 - c) l'introduzione di incentivi, anche economici, per *ridurre le catture accidentali, in particolare promuovendo tecniche* di pesca più selettiva, *e per migliorare o ricostituire l'ecosistema, ad esempio attraverso una pesca con scarso impatto;*
 - c1) *la graduale eliminazione dei rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili;*
 - d) *l'adozione di misure sulla fissazione e la ripartizione* delle possibilità di pesca;
 - e) l'adozione di misure relative all'obbligo di sbarcare le catture, *come specificato all'articolo 15;*
 - f) *la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione;*
 - g) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.
 - (h) l'adozione delle misure tecniche di cui *al paragrafo 2.*

2. Le misure tecniche possono riguardare:
- a) le dimensioni di maglia e le norme relative all'uso degli attrezzi da pesca;
 - b) **specifiche** relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:
 - i) modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre l'impatto sull'**ecosistema**;
 - ii) modifiche o dispositivi supplementari volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette;
 - c) **limitazioni dell'utilizzo di** determinati attrezzi da pesca, **e delle attività di pesca**, in zone o **periodi** specifici;
 - d) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere un'aggregazione temporanea di una risorsa marina vulnerabile;
 - e) misure specifiche destinate a **ridurre al minimo** l'impatto **negativo** delle attività di pesca sugli ecosistemi marini.

TITOLO II

MISURE SPECIFICHE

Articolo 9

Principi e obiettivi dei piani pluriennali

1. ***I piani pluriennali riguardano:***
- a) ***singole specie; oppure***
 - b) ***nel caso di pesca multispecifica, o qualora le dinamiche degli stock si intersechino, le attività di pesca che sfruttano diversi stock in una zona geografica interessata.***

Si tiene conto del livello delle conoscenze scientifiche sulle interazioni tra i differenti stock ittici e tra questi ultimi, le attività di pesca e gli ecosistemi marini.

2. I piani pluriennali *contengono* misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici *almeno a* livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
3. *Se un piano pluriennale riguarda attività di pesca per svariati stock, assicura il conseguimento del rendimento massimo sostenibile per tutti gli stock significativi compresi nel piano. Ove necessario, il piano include misure di conservazione specifiche alternative, basate sull'approccio ecosistemico, per gli altri stock compresi nel piano.*
4. *Qualora non sia possibile determinare gli obiettivi per conseguire il rendimento massimo sostenibile a causa di dati insufficienti o di pareri scientifici inconcludenti, i piani pluriennali prevedono misure basate sull'approccio precauzionale che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.*

Articolo 11

Contenuto dei piani pluriennali

1. I piani pluriennali includono:
 - a) il campo di applicazione di ciascun piano in termini di stock, attività di pesca e *zona*;
 - b) obiettivi coerenti con quelli fissati agli articoli 2 e 9;
 - c) obiettivi quantificabili *quali* tasso di mortalità per la pesca e/o biomassa riproduttiva;
 - d) scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi quantificabili;
 - e) *misure di salvaguardia per garantire il conseguimento degli obiettivi quantificabili e/o azioni correttive.*

2. *I piani pluriennali possono includere inoltre:*

- a) *altre misure di conservazione, eccetto misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, in particolare misure per eliminare gradualmente i rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e ridurre le catture accidentali o minimizzare l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema, da circostanziare, ove appropriato, conformemente al titolo III;*
- b) indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale.

3. *I piani pluriennali prevedono la loro revisione dopo una valutazione ex post iniziale, segnatamente per tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici.*

Articolo 12

Rispetto degli obblighi degli Stati membri previsti dalla normativa ambientale dell'Unione

[1. Gli Stati membri sono autorizzati, fatto salvo il paragrafo 2, ad adottare misure di conservazione, che non interessano i pescherecci di altri Stati membri, applicabili alle acque poste sotto la loro sovranità e giurisdizione e necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi a norma:

- a) *dell'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino;*
- b) *dell'articolo 4 della direttiva Uccelli selvatici;*
- c) *dell'articolo 6 della direttiva Habitat; e/o*
- d) *[da valutare ulteriormente].*

2. *La misura prevista*

- a) *è compatibile con gli obiettivi fissati all'articolo 2;*
- b) *risponde all'obiettivo della normativa unionale pertinente che intende attuare; e*
- c) *è perlomeno altrettanto vincolante della normativa vigente nell'Unione.*

3. *Qualora uno Stato membro ritenga che si imponga l'adozione delle misure dell'Unione di cui al paragrafo 1 e altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sul quale tali misure influirebbero, lo Stato membro interessato può chiedere che la Commissione adotti tali misure. A tal fine si applica l'articolo 17, paragrafi da 1 a 6.*

Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione. La Commissione adotta le misure tenendo conto di tutti i pareri scientifici disponibili entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta completa. In mancanza di una raccomandazione comune come specificato all'articolo 17, paragrafo 1, la Commissione può proporre le misure nella procedura legislativa ordinaria.

4. *La Commissione facilita la cooperazione tra lo Stato membro interessato e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca in questione nel processo di attuazione ed esecuzione delle misure di cui trattasi.]*

Articolo 13

Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine

1. Qualora venga dimostrata l'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino **connessa all'attività di pesca e che richiede** un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, **adottare misure di emergenza volte ad alleviare la minaccia. Tali misure sono adottate tramite atti di esecuzione immediatamente applicabili per un periodo massimo di 6 mesi conformemente alla procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2.**

2. Lo Stato membro comunica la richiesta di cui al paragrafo 1 simultaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati. ***Gli altri Stati membri e i consigli consultivi possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica. La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.***
3. ***Prima della scadenza del periodo iniziale di applicazione di una misura di emergenza adottata ai sensi del paragrafo 1, la Commissione, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, può estendere l'applicazione della misura di emergenza mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2.***

Articolo 15

Obbligo di sbarcare tutte le catture*

1. Tutte le catture ***soggette a limiti di cattura, e nel Mediterraneo anche le catture soggette a taglie minime di sbarco quali definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1967/2006,*** effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla ***sovranità o*** giurisdizione di paesi terzi, nei luoghi di pesca e nelle ***zone geografiche*** elencati di seguito vengono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate ***e imputate ai contingenti, se del caso,*** salvo qualora vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:
 - a) Al massimo a partire dal 1° gennaio [2014]:
 - ***piccola pesca pelagica, vale a dire pesca di*** sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, ***sardina, spratto;***

* ***[È aggiunto il seguente considerando: "Previo parere scientifico, senza compromettere gli obiettivi di rendimento massimo sostenibile e senza aumentare il tasso di mortalità per pesca, se vige un obbligo di sbarco che comprende la documentazione delle catture, si prevede un aumento delle possibilità di pesca connesse, dal momento che i rigetti non avverranno più. Occorre altresì considerare se tale cambiamento nel sistema di gestione possa determinare l'abolizione di talune misure di controllo e misure tecniche.]***

- *grande pesca pelagica, vale a dire pesca di tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi;*
 - *pesca a fini industriali, vale a dire pesca di capelin, cicerello e pesce gatto di Norvegia;*
 - *salmone nel Mar Baltico.*
- b) *Al massimo a partire dal 1° gennaio [2015] per specie che definiscono le attività di pesca e non più tardi del [2018] per tutte le altre specie nelle:*
- *seguenti attività di pesca nelle acque dell'Unione nell'Atlantico settentrionale:*
 - *Mare del Nord*
 - *[pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;*
 - *pesca dello scampo;*
 - *pesca della sogliola comune e della passera di mare;*
 - *pesca del nasello;*
 - *pesca del gambero boreale;*
 - *altre attività di pesca da analizzare ulteriormente;]*
 - *attività di pesca nel Mar Baltico diverse dalla pesca del salmone;*
 - *acque nordoccidentali*
 - *[pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;*
 - *pesca dello scampo;*
 - *pesca della sogliola comune e della passera di mare;*
 - *pesca del nasello;*
 - *altre attività di pesca da analizzare ulteriormente]*

- *acque sudoccidentali*
 - *[pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;*
 - *pesca dello scampo;*
 - *pesca della sogliola comune e della passera di mare;*
 - *pesca del nasello;*
 - *altre attività di pesca da analizzare ulteriormente];*

- c) *Al massimo a partire dal 1° gennaio [2016] per specie che definiscono le attività di pesca e non più tardi del [2019] per tutte le altre specie nelle:*
 - *attività di pesca non comprese nel paragrafo 1, lettera a) nel Mediterraneo, nel Mar Nero e in tutte le altre acque dell'Unione e in acque non appartenenti all'Unione e non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.*

I bis Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio degli obblighi internazionali.

2. Le seguenti categorie sono esenti dall'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1:

- a) *specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto dell'Unione adottato nel settore della politica comune della pesca;*

- b) *specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema;*

- c) *catture rientranti nelle esenzioni de minimis.*

3. *I dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarcare le catture delle attività di pesca di cui al paragrafo 1 sono specificati nei piani pluriennali di cui agli articoli da 9 a 11 e, se del caso, precisati conformemente al titolo III, comprese:*

- a) *disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l'obbligo di sbarcare tutte le catture di specie regolamentate, di cui al paragrafo 1 del presente articolo;*
- b) *indicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco per le specie di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo;*
- c) *disposizioni per le esenzioni de minimis fino a un totale del [5]% del totale annuo delle catture di specie dall'obbligo di cui al paragrafo 1 in situazioni quali quelle descritte qui di seguito:*
 - i) *qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire gli aumenti di selettività;*
 - ii) *per evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture accidentali, per gli attrezzi da pesca per i quali le catture accidentali per attrezzo non rappresentano più di una certa percentuale, da fissare nel piano, del totale annuo delle catture effettuate dall'attrezzo in questione;*
- d) *disposizioni sulla documentazione delle catture;*
- e) *fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, se del caso, conformemente al paragrafo 5.*

Qualora non sia adottato un piano pluriennale per l'attività di pesca in questione, gli Stati membri possono cooperare ai sensi dell'articolo 17 affinché la Commissione adotti un piano specifico relativo all'obbligo di sbarco e le indicazioni di cui alle lettere da a) ad e), conformemente alla procedura di cui all'articolo 56 [o secondo la procedura legislativa ordinaria], su base provvisoria, in attesa di un piano pluriennale che dovrà essere adottato.

4. *In deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti ai sensi del paragrafo 1, le catture accidentali soggette all'obbligo di sbarco che superano i contingenti degli stock in questione possono essere sottratte dal contingente della specie bersaglio non superando il [10%] del contingente della specie bersaglio[†].*

4bis. Per gli stock soggetti a obbligo di sbarco, gli Stati membri possono avvalersi di una flessibilità interannuale fino al 10% degli sbarchi consentiti.

[Le disposizioni suddette sono completate da una delle seguenti opzioni:]

[o:]

[Le catture accidentali soggette all'obbligo di sbarco che superano i contingenti per gli stock in questione possono essere utilizzate, per un periodo di transizione di [3] anni dalla data dell'obbligo di sbarco, conformemente al paragrafo 6. Prima della fine del periodo di transizione, gli Stati membri possono concordare scambi permanenti di quote con altri Stati membri per adeguare le possibilità di pesca alle reali caratteristiche di pesca. Un equilibrio degli scambi di quote è calcolato in equivalenti merluzzo bianco. La Commissione facilita gli scambi di quote.]

[o, in alternativa:]

[†] *[È aggiunto un nuovo considerando così redatto: "Nel quadro della gestione dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri devono adoprarsi al massimo per ridurre le catture accidentali. A tal fine, occorre accordare un'elevata priorità al miglioramento delle tecniche di pesca selettive per evitare catture accidentali. È importante che gli Stati membri ripartiscano i contingenti tra i pescherecci secondo una composizione che rifletta per quanto possibile quella prevista delle specie nell'attività di pesca. La mancata corrispondenza tra contingenti disponibili e reali caratteristiche di pesca potrebbe essere corretta mediante scambi di contingenti con altri Stati membri. Gli armatori potrebbero inoltre considerare di raggruppare i contingenti individuali, ad esempio in organizzazioni di produttori o in gruppi di armatori. Gli Stati membri possono altresì avvalersi della flessibilità interannuale. A tal fine, tale flessibilità dovrebbe essere applicabile a tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Dopo aver esaurito tutte queste possibilità, le ultime opzioni dovrebbero consistere nell'imputare le catture accessorie ai contingenti delle specie bersaglio e [o:] [procedere a scambi permanenti di contingenti] [o in alternativa:] [costituire una riserva di possibilità di pesca di catture accessorie specifiche [o] [altre soluzioni di esaminare]."]*

[le catture accidentali soggette all'obbligo di sbarco che superano i contingenti per gli stock in questione possono essere sottratte da uno specifico contingente di catture accessorie entro un massimo stabilito dal Consiglio, per stock, sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri in questione, comprese informazioni su tutte le iniziative intese a ridurre le catture accidentali che superano i contingenti pertinenti.]

[altre soluzioni da esaminare.]

5. *Al fine di assicurare la protezione del novellame, si possono stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione.*
6. *Per le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, l'uso delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione [o di catture che superano i limiti di cattura nel periodo transitorio conformemente al paragrafo 4] è autorizzato unicamente a fini diversi dal consumo umano diretto, compresi la farina di pesce, l'olio di pesce, gli alimenti per animali, gli additivi alimentari, i prodotti farmaceutici e cosmetici.*
7. *Per le specie non soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma vengono rigettate immediatamente in mare.*
8. *Gli Stati membri garantiscono capacità e mezzi adeguati che consentano di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture, compresi tra l'altro mezzi quali osservatori, sistemi CCTV e altri.*
9. *La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per specificare le misure di cui al paragrafo 1 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione[†].*

[†] *[La necessità di atti delegati sarà discussa in una fase successiva]*

Possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri *conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato* garantiscono a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo o zona di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.
2. *[Nell'ambito delle possibilità di pesca complessive può essere costituita una riserva di possibilità di pesca per le catture accessorie.]*
3. Le possibilità di pesca devono essere conformi agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e *all'articolo 11, paragrafo 1, lettere b) e c)*.
4. *Le misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi in acque UE sono stabilite conformemente all'articolo 43, paragrafo 3 del trattato.*
5. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

TITOLO III

REGIONALIZZAZIONE

Articolo 17

Cooperazione regionale sulle misure di conservazione compresi i piani pluriennali, le misure ai sensi dell'articolo 12 e i piani specifici per l'obbligo di sbarcare le catture

1. *Se, rispetto a una misura di conservazione che si applica a un'area geografica pertinente, anche in un piano pluriennale stabilito in virtù degli articoli 9 e 11, in misure ai sensi dell'articolo 12 e piani specifici per l'obbligo di sbarcare le catture, alla Commissione è attribuito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale tali misure influiscono ("Stati membri interessati") possono, entro un termine da stabilire nella misura di conservazione e/o nel piano pluriennale pertinente, convenire di presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi delle pertinenti misure di conservazione dell'Unione e/o dei piani pluriennali e/o dei piani specifici per l'obbligo di sbarcare le catture, da adottare conformemente all'articolo 15. La Commissione non adotta tali atti delegati o di esecuzione prima della scadenza del termine di presentazione delle raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri²³.*

2. *Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri interessati cooperano tra di loro nel formulare raccomandazioni comuni. Essi consultano inoltre i pertinenti consigli consultivi. La Commissione facilita la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti.*

²³ *[La necessità di atti delegati sarà discussa in una fase successiva]*

3. *Ove le raccomandazioni comuni sulle misure siano presentate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione ha il potere di adottare tali misure mediante atti delegati o di esecuzione, a condizione che tali raccomandazioni siano compatibili con la misura di conservazione pertinente e/o con il piano pluriennale pertinente. Come metodo supplementare o alternativo di cooperazione regionale, uno Stato membro può adottare misure nazionali concordate con gli Stati membri interessati a condizione che esse siano compatibili con la misura di conservazione e/o il piano pluriennale pertinente^{†24}.*
4. *Qualora la misura di conservazione si applichi a uno specifico stock condiviso con paesi terzi e gestito da organizzazioni multilaterali di gestione della pesca o in virtù di accordi bilaterali e multilaterali, l'Unione si adopera per concordare con i pertinenti partner le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.*
5. Gli Stati membri provvedono affinché le *raccomandazioni comuni sulle* misure di conservazione *da* adottare a norma del paragrafo 1 *siano basate sui migliori pareri scientifici disponibili e:*
- a) siano compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2
 - b) siano compatibili con il campo di applicazione e con gli obiettivi *della misura di conservazione dell'Unione;*
 - c) *siano compatibili con il campo di applicazione e* realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un *pertinente* piano pluriennale e
 - d) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

[†] *[È aggiunto un nuovo considerando così redatto: "La Commissione dovrebbe adottare misure di conservazione mediante atti delegati o di esecuzione ai sensi dell'articolo 17 solo se tutti gli Stati membri interessati in una regione raggiungono un accordo su una raccomandazione comune. In mancanza di un accordo, la Commissione dovrebbe presentare una proposta relativa alle misure pertinenti nel quadro della procedura legislativa ordinaria."]*

²⁴ *[La necessità di atti delegati sarà discussa in una fase successiva.]*

6. *Se non tutti gli Stati membri riescono a raggiungere un accordo su raccomandazioni comuni da presentare alla Commissione conformemente al paragrafo 1 entro il termine stabilito, o qualora le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione non siano ritenute compatibili con gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili delle misure di conservazione in questione, la Commissione può presentare una proposta secondo la procedura legislativa ordinaria o, se del caso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.*
7. *Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto negli stock ittici di un'area geograficamente definita possono inoltre elaborare raccomandazioni comuni su misure da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o, se del caso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, o conformemente alle procedure di cui agli articoli 55 e 56.*
8. *Qualora, in relazione a una misura di conservazione applicabile alla zona geografica pertinente, anche in un piano pluriennale stabilito conformemente agli articoli 9 e 11, gli Stati membri siano autorizzati ad adottare misure che precisano ulteriormente tale misura di conservazione, gli Stati membri interessati cooperano strettamente nell'adozione di tali misure. I paragrafi 2, 4 e 5 si applicano mutatis mutandis. La Commissione è coinvolta e le sue osservazioni sono tenute in considerazione. Lo Stato membro interessato può adottare solo le rispettive misure nazionali, qualora tutti gli Stati membri interessati abbiano raggiunto un accordo sul contenuto delle misure. Qualora ritenga che la misura di uno Stato membro non rispetti le condizioni di cui alla misura di conservazione pertinente, la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.*

TITOLO IV

MISURE NAZIONALI

Articolo 25

Misure degli Stati membri applicabili alle navi battenti la loro bandiera o alle persone stabilite nel loro territorio

Uno Stato membro può adottare misure per la conservazione degli stock ittici nelle acque dell'Unione a condizione che tali misure:

- a) si applichino unicamente alle navi da pesca battenti bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio, a persone stabilite nel territorio *cui si applica il trattato*,
- b) siano compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2 e
- c) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Articolo 26

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificamente per questa zona. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

2. Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure vengono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati, ai quali è presentato il progetto di misure corredato di motivazioni. *Ai fini di tale consultazione lo Stato membro che chiede la consultazione può fissare un termine ragionevole che, tuttavia, non può essere inferiore a 1 mese.*
3. *Qualora ritenga che una misura adottata ai sensi del presente articolo non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1 la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.*

PARTE IV

CONSIGLI CONSULTIVI

Articolo 26 bis

Consigli consultivi

1. Vengono istituiti consigli consultivi per ciascuna delle zone di competenza di cui all'allegato III al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 2.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alle modifiche da apportare all'allegato sopra menzionato al fine di *riorganizzare* le zone di competenza *se necessario per il pieno svolgimento dei loro compiti*[†].
3. Ciascun consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

[†] *[La necessità di atti delegati sarà discussa in una fase successiva]*

Compiti dei consigli consultivi

I consigli consultivi possono:

- a) trasmettere alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni relative alla gestione della pesca e all'acquacoltura.

In particolare, i consigli consultivi possono trasmettere raccomandazioni su come semplificare la normativa in materia di gestione della pesca;

- b) informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione della pesca e all'acquacoltura nelle zone di loro competenza *e presentare raccomandazioni e suggerimenti per affrontare tali problemi;*

- c) contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.

Se una questione interessa due o più consigli consultivi, questi ultimi coordinano le loro posizioni al fine di adottare raccomandazioni comuni sulla questione di cui trattasi.

1. *I consigli consultivi sono consultati ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 17, paragrafo 2. Si tiene conto del loro parere in quanto parte interessata principale. Tali consigli possono essere inoltre consultati dalla Commissione e dagli Stati membri anche in merito ad altre misure. Queste consultazioni lasciano impregiudicata la facoltà di consultare il CSTEP o altri organismi scientifici.*
2. La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro **due mesi** a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 2.

Articolo 26 quater

Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi

1. I consigli consultivi sono composti da *pescatori e altri rappresentanti del settore della produzione, da rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione e dei sindacati, nonché da altri rappresentanti degli interessi su cui incide la politica comune della pesca, in particolare rappresentanti di gruppi di difesa dell'ambiente e dei consumatori.*
2. Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo e adotta le misure necessarie per provvedere alla sua organizzazione *compresi, ove appropriato, un segretariato e gruppi di lavoro per trattare le questioni di cooperazione regionale di cui al titolo III.*
3. I consigli consultivi funzionano e ricevono finanziamenti conformemente all'allegato III.
4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo ai *particolari del* funzionamento dei consigli consultivi[†].

PARTE V

GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI PESCA

Articolo 27²⁵

Istituzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili

Al fine di adeguare la capacità di pesca alle possibilità di pesca disponibili ogni Stato membro può istituire un sistema di concessioni di pesca trasferibili. Gli Stati membri *aventi un siffatto sistema* istituiscono e mantengono un registro delle concessioni di pesca trasferibili.

[†] *[La necessità di atti delegati sarà discussa in una fase successiva.]*

²⁵ *[Al fine di agevolare la creazione di concessioni di pesca trasferibili da parte degli Stati membri, il FEAMP dovrebbe prevedere un sostegno particolare per la loro introduzione.]*

Articolo 28

Assegnazione di possibilità di pesca

1. Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, come ripartire le possibilità di pesca ad esso assegnate a norma dell'articolo 16 e non soggette a un sistema di concessioni trasferibili, **ad esempio creando possibilità di pesca individuali**. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.
2. Per l'assegnazione di **possibilità di pesca** relative ad attività di pesca multispecifica, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano a tali attività.

Articolo 34

Adeguamento e gestione della capacità di pesca

1. Gli Stati membri mettono in atto misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta **alle** loro possibilità di pesca **future**.
2. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.
3. La capacità di pesca corrispondente alle navi ritirate con aiuti pubblici non viene sostituita.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, la capacità di pesca della flotta non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II conformemente all'articolo 35.
5. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di escludere dai limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II i pescherecci soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1. In tal caso, i limiti di capacità di pesca vengono ricalcolati per tener conto dei pescherecci non soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili.

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di capacità di pesca di cui al paragrafo 5[†].

Articolo 34 bis

Piano di entrata/uscita

1. *Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della flotta in modo tale che l'entrata nella flotta di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica.*
2. *Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 56[†].*
3. *Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione valuta il piano di entrata/uscita alla luce dell'evolversi del rapporto tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca previste e propone, se del caso, una modifica del piano.*

Articolo 35

Obbligo di comunicazione e di adeguamento della capacità di pesca

1. *Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 30 maggio di ogni anno una relazione per documentare se nell'anno precedente la capacità di pesca delle loro flotte sia stata efficacemente equilibrata con le possibilità di pesca. La relazione è strutturata secondo i diversi segmenti di flotta e indica se in uno di essi vi sia sovracapacità strutturale. La prima relazione deve essere trasmessa alla Commissione entro il 30 maggio 2013 .*

[†] *[La scelta dello strumento di attuazione sarà discussa in una fase successiva.]*
[†] *[La scelta dello strumento di attuazione sarà discussa in una fase successiva.]*

2. *Qualora la capacità di pesca non sia efficacemente equilibrata con le possibilità di pesca in tutti i segmenti di flotta di uno Stato membro, la relazione include un piano d'azione per ogni segmento di flotta in cui si verifica la sovracapacità. Ogni piano d'azione contiene una panoramica degli strumenti che lo Stato membro in questione userà per conseguire efficacemente l'equilibrio e un calendario preciso di attuazione.*
3. *La relazione di cui al paragrafo 1 e l'attuazione del piano d'azione di cui al paragrafo 2 sono soggette alla condizionalità ex ante conformemente al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.*

Articolo 36

Registri della flotta peschereccia

1. Gli Stati membri registrano le informazioni relative alle caratteristiche e attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione istituisce un registro della flotta peschereccia dell'Unione contenente le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2.
4. La Commissione stabilisce requisiti tecnico-operativi per *il metodo di calcolo, il formato e le modalità di trasmissione* delle informazioni di cui ai paragrafi *1, 2 e 3*. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 56.

PARTE VI

BASI SCIENTIFICHE PER LA GESTIONE DELLA PESCA

Articolo 37

Dati richiesti ai fini della gestione della pesca

1. Gli Stati membri raccolgono e gestiscono dati biologici, ***ambientali***, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. Tali dati consentono in particolare di valutare:
 - a) lo stato delle risorse biologiche marine sfruttate,
 - b) il livello della pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e
 - c) i risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque dell'Unione.

2. Gli Stati membri:
 - a) provvedono affinché i dati raccolti siano precisi e affidabili;
 - b) evitano che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi, ***in stretta cooperazione con la Commissione;***
 - c) garantiscono la conservazione in condizioni di sicurezza dei dati raccolti e, ove del caso, l'adeguata protezione e riservatezza di tali dati;
 - d) fanno in modo che la Commissione, o gli organismi da essa designati, abbiano accesso alle banche dati e ai sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati.

3. Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento. La Commissione viene informata in merito alle attività nazionali di coordinamento ed è invitata alle riunioni di coordinamento.
4. Gli Stati membri, *ove opportuno in stretta cooperazione con la Commissione*, coordinano le proprie attività di raccolta dei dati con altri Stati membri della stessa regione e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque della stessa regione.
5. **La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 56, un programma pluriennale dal 2014 per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati quale base sulla quale gli Stati membri adotteranno i propri piani di lavoro annuali.** Il programma pluriennale include obiettivi specifici relativi alla precisione dei dati da raccogliere, i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati. **Il programma pluriennale include la raccolta, la gestione e l'uso dei dati di cui al paragrafo 1 in ordine a:**
 - a) *dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici relativi alla pesca commerciale effettuata da pescherecci dell'Unione;*
 - b) *pesca ricreativa praticata nelle acque dell'Unione, ove opportuno;*
 - c) *campagne di ricerca a mare;*
 - d) *dati economici sulle attività di acquacoltura relative a specie marine, effettuate negli Stati membri e nelle acque dell'Unione;*
 - e) *dati economici sulle industrie di trasformazione del pesce.*

6. ***La raccolta, la gestione e l'uso dei dati devono basarsi sul rapporto costo-efficacia, tenendo conto delle risorse disponibili, tra cui il sostegno finanziario del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.***
7. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati stabiliti dalla Commissione stessa a norma dell'articolo 55, ***tenendo conto del parere del CSTEP e dei pareri risultanti dal processo di coordinamento regionale di cui al paragrafo 4***, al fine di indicare gli obiettivi specifici con riguardo alla precisione dei dati da raccogliere e di definire i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati, per il programma pluriennale di cui al paragrafo 5[†].
8. La Commissione stabilisce requisiti tecnico-operativi per le modalità di trasmissione dei dati raccolti. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 56.[†]

Articolo 38

Ricerca e consulenza scientifica

1. Gli Stati membri ***svolgono attività*** di ricerca e innovazione sulla pesca ***e l'acquacoltura***. Essi coordinano, ***in stretta cooperazione con la Commissione***, le proprie attività di ricerca, di innovazione ***e di consulenza scientifica*** con gli altri Stati membri e con i quadri di ricerca e innovazione dell'Unione.
2. Gli Stati membri ***si coordinano per*** rendere disponibili le competenze e le risorse umane pertinenti da coinvolgere nel processo di consulenza scientifica, ***facendo affidamento tra l'altro sulle risorse finanziarie dell'Unione***.

[†] ***[La scelta dello strumento giuridico di attuazione sarà discussa in una fase successiva.]***

Articolo 38 bis

Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca

È istituito un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Il CSTEP è consultato, a intervalli regolari, sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici.

PARTE VII
POLITICA ESTERNA

Articolo 38 ter

Obiettivi

1. Per assicurare *lo sfruttamento* e la gestione sostenibili e la conservazione delle *risorse biologiche marine* e dell'ambiente marino, l'Unione conduce le relazioni esterne in materia di pesca conformemente agli obblighi internazionali e agli obiettivi strategici, *agli obiettivi e ai principi* di cui agli articoli 2 e 4.
2. *In particolare, essa:*
 - a) *sostiene attivamente e contribuisce allo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche;*
 - b) *migliora la coerenza politica delle iniziative dell'Unione, con particolare riguardo alle attività ambientali, commerciali e di sviluppo, e rafforza la coerenza delle azioni adottate nel contesto della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione scientifica, tecnica ed economica.*
 - c) *contribuisce ad attività di pesca sostenibili economicamente redditizie e promuove l'occupazione nell'Unione.*

- d) *assicura che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme della normativa dell'Unione applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'UE nei confronti degli operatori di paesi terzi.*
3. *Le disposizioni della presente parte non pregiudicano le disposizioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 218 del TFUE, il particolare le sue disposizioni 3, 4, 5 e 9.*

TITOLO I

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DELLA PESCA

Articolo 39

Attività dell'Unione nelle organizzazioni internazionali della pesca

1. L'Unione sostiene attivamente e contribuisce alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano *gestite coerentemente con gli obiettivi di cui all'articolo 2, in particolare il paragrafo 2 e il paragrafo 4, lettera b).*
L'Unione dovrebbe cercare di guidare il processo di rafforzamento dell'operato delle ORGP per permettere loro di meglio conservare e gestire le risorse marine vive comprese nel loro ambito di competenza.

Articolo 40

Rispetto delle disposizioni internazionali

L'Unione collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per *garantire il rispetto rigoroso delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali.*

TITOLO II

ACCORDI DI *PARTENARIATO* NEL SETTORE DELLA PESCA

Articolo 41

Principi e obiettivi degli accordi di *partenariato* nel settore della pesca

1. Gli accordi di *partenariato* nel settore della pesca con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, ***ambientale***, economica e ***sociale*** per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi.
2. ***Nell'intento generale di assicurare lo sfruttamento sostenibile del surplus di risorse biologiche marine, l'Unione si adopera affinché*** gli accordi di partenariato nel settore della pesca con i paesi terzi ***siano*** reciprocamente vantaggiosi per l'Unione e per il paese partner interessato, ivi compresi la popolazione e il settore della pesca locali, ***e affinché contribuiscano al prosieguo dell'attività della flotta europea e si prefiggano di ottenere una condivisione appropriata del surplus disponibile, commisurata all'interesse della flotta europea.***
3. I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili a norma dell'articolo 62, paragrafi 2 e 3, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e identificato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca degli stock interessati*. ***Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, la determinazione delle risorse accessibili dovrebbe tenere debitamente conto delle valutazioni scientifiche condotte a livello regionale, nonché delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle competenti ORGP.***
4. ***I pescherecci dell'Unione non possono operare nelle acque di un paese terzo con cui è in vigore un accordo di partenariato nel settore della pesca a meno che non siano in possesso di un'autorizzazione di pesca emessa in conformità della procedura concordata nell'accordo.***

* ***[Aggiungere al considerando corrispondente: "Tale scambio di informazioni ha lo scopo di garantire la trasparenza per quanto riguarda la determinazione del surplus e, di conseguenza, una gestione delle risorse coerente con gli obiettivi della PCP."]***

5. *L'Unione provvede affinché gli accordi di partenariato nel settore della pesca contengano una clausola sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani che costituisca un elemento essenziale degli accordi stessi.*
6. *La Commissione effettua valutazioni ex-ante ed ex-post di tali accordi e li mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio in tempo utile prima che quest'ultimo valuti un mandato per il rinnovo degli accordi medesimi.*

Articolo 42

Sostegno finanziario

1. L'Unione fornisce sostegno finanziario ai paesi terzi nell'ambito degli accordi di *partenariato nel settore della* pesca al fine di:
 - a) prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi; *la parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche che devono pagare gli armatori dell'Unione deve essere valutata per ciascun accordo di partenariato nel settore della pesca o relativo protocollo, deve essere equa, non discriminatoria e commensurata ai vantaggi ottenuti mediante le condizioni di accesso;*
 - b) istituire il contesto di governance, inclusi lo sviluppo e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, *promuovere processi di consultazione con i gruppi di interesse e* le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo.
2. Nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, il sostegno finanziario per l'aiuto settoriale è disaccoppiato dai pagamenti per l'accesso alle risorse alieutiche. L'Unione impone risultati specifici quale condizione per i pagamenti a titolo del sostegno finanziario e segue attentamente i progressi compiuti.

TITOLO III

ACCORDI IN MATERIA DI SCAMBIO E GESTIONE CONGIUNTA

Articolo 42 bis

Principi e obiettivi degli accordi in materia di scambio e gestione congiunta

Al fine di assicurare una gestione sostenibile degli stock condivisi con paesi terzi e di garantire la stabilità delle operazioni di pesca delle sue flotte, l'Unione si adopera per concludere, nel rispetto dell'UNCLOS, accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi per la gestione congiunta degli stock e delle risorse, che definiscono tra l'altro, ove opportuno, le modalità di accesso alle acque e alle risorse e le condizioni per tale accesso, l'armonizzazione delle misure di conservazione e lo scambio di possibilità di pesca.

PARTE VIII

ACQUACOLTURA

Articolo 43

Promozione dell'acquacoltura sostenibile

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire all'**approvvigionamento** alimentare, alla crescita e all'occupazione, la Commissione definisce entro il 2013 orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura **sostenibile**. Tali orientamenti strategici tengono conto delle rispettive posizioni di partenza e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici nazionali pluriennali volti a:
 - a) migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione;
 - b) favorire l'attività economica;

- c) diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e *interne*;
 - d) creare condizioni di equità per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio.
2. Entro **il 31 dicembre 2013** gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio.
 3. Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure che consentono di realizzarli.
 4. I piani strategici nazionali pluriennali intendono in particolare realizzare le seguenti finalità:
 - a) semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda **valutazioni e studi d'impatto e licenze**;
 - b) certezza per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio;
 - c) fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
 - d) valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri negli Stati membri limitrofi.
 5. Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni e buone pratiche tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali contenute nei piani strategici **nazionali** pluriennali.
 6. **La Commissione incoraggia lo scambio d'informazioni e di migliori pratiche tra gli Stati membri ed agevola il coordinamento delle misure nazionali previste nei piani strategici nazionali pluriennali.**

Articolo 44

Consultazione dei consigli consultivi

È istituito un consiglio consultivo per l'acquacoltura conformemente all'articolo **26 bis**.

PARTE IX

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

Articolo 45

Obiettivi

È istituita un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura al fine di:

- a) contribuire agli ***obiettivi fissati all'articolo 2 e in particolare allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive***;
- b) consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la politica comune della pesca;
- c) rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i produttori;
- d) migliorare la trasparenza dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione lungo la catena di approvvigionamento, nonché la consapevolezza dei consumatori;
- e) contribuire a garantire condizioni di equità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.

PARTE X

CONTROLLO ED ESECUZIONE

Articolo 46

Obiettivi

1. Il rispetto delle norme della politica comune della pesca è garantito grazie a un efficace regime unionale di controllo della pesca che prevede fra l'altro la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
2. Il regime unionale di controllo della pesca si basa in particolare su:
 - a) un approccio globale e integrato;
 - b) la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia europea di controllo della pesca;
 - c) ***il rapporto costo-efficacia e la proporzionalità;***
 - d) l'uso di tecnologie di controllo ***efficienti*** al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca;
 - e) una strategia basata sul rischio e incentrata su controlli incrociati sistematici e automatizzati di tutti i dati pertinenti disponibili;
 - f) lo sviluppo di una cultura del rispetto delle norme fra gli operatori;
 - g) l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive.

Articolo 48

Contributo ai costi di controllo, ispezione ed esecuzione

Gli Stati membri possono chiedere *ai loro operatori* di contribuire in misura proporzionale ai costi *operativi* di attuazione del regime unionale di controllo della pesca.

PARTE XI

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 49

Obiettivi

L'Unione europea può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 2.

Articolo 50

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli Stati membri

1. *Fatte salve norme specifiche che dovranno essere adottate, il diritto degli Stati membri di ricevere il sostegno finanziario dell'Unione può essere subordinato al rispetto di obblighi specifici ai sensi della politica comune della pesca, laddove tali obblighi siano intesi ad assicurare che il sostegno finanziario sia impiegato ai fini per i quali è stato concepito. Tali obblighi sono individuati con sufficiente precisione, costituiscono un prerequisito necessario per l'efficace conseguimento degli obiettivi specifici per i quali il sostegno finanziario dell'Unione deve essere concesso e hanno un legame diretto ed autentico con il conseguimento di tali obiettivi, come pure un impatto diretto su di esso.*

2. *Fatte salve norme specifiche che dovranno essere adottate*, il mancato rispetto da parte degli Stati membri *degli obblighi di cui al paragrafo 1* può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca. *Eventuali misure di interruzione o sospensione di pagamento* sono proporzionate alla natura, alla *gravità*, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

Articolo 51

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli operatori

1. *Fatte salve norme specifiche che dovranno essere adottate, il diritto degli operatori di ricevere* il sostegno finanziario dell'Unione *può* essere subordinato al rispetto di *obblighi specifici ai sensi* della politica comune della pesca.
2. *Fatte salve norme specifiche che dovranno essere adottate*, le violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca da parte degli operatori *possono* dar luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di rettifiche finanziarie. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla *gravità*, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.

PARTE XIII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 55

Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

* *[La scelta dello strumento giuridico di attuazione e le relative norme saranno discusse in una fase successiva.]*

2. La delega di poteri di cui all'articolo 15, paragrafo **9**, **all'articolo 26 bis, paragrafo 2, all'articolo 26 quater, paragrafo 4**, all'articolo 37, paragrafo 7 e all'articolo 47, paragrafo 2 è attribuita per una durata indeterminata a partire dal 1° gennaio 2013.
3. La delega dei poteri di cui all'articolo 15, paragrafo **9**, **all'articolo 26 bis, paragrafo 2, all'articolo 26 quater, paragrafo 4**, all'articolo 37, paragrafo 7 e all'articolo 47, paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella stessa decisione. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo **9**, **dell'articolo 26 bis, paragrafo 2, dell'articolo 26 quater, paragrafo 4**, dell'articolo 37, paragrafo 7 e dell'articolo 47, paragrafo 2 entra in vigore solo se, entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio, il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 56

Attuazione

Nell'attuazione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. ***Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.***

Parte XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57

Abrogazioni e modifiche

1. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2. La decisione (CE) n. 2004/585 è abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme adottate conformemente all'articolo **26 quater, paragrafo 4**.

3. L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1954/2003 è soppresso.

4. Il regolamento (CE) n. 199/2008 è abrogato.

5. Il regolamento (CE) n. 639/2004 è abrogato.

6. ***Un nuovo paragrafo 3 bis è aggiunto all'articolo 105 del regolamento 1224/2009:***

"In deroga ai paragrafi 2 e 3, non si applica alcun fattore moltiplicatore alle catture soggette all'obbligo di sbarco conformemente all'articolo 15 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca²⁶, a condizione che la misura dell'attività di pesca eccessiva in relazione agli sbarchi consentiti non superi il 10%."

Articolo 58

Misure transitorie

In deroga all'articolo 57, paragrafo 4, il regolamento (CE) n. 199/2008 continua ad applicarsi ai programmi nazionali adottati per la raccolta e la gestione dei dati in relazione al periodo 2011-2013.

²⁶ [GU: inserire riferimento al presente regolamento]

Articolo 59

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

ALLEGATO I

ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

1. ACQUE COSTIERE DEL REGNO UNITO

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Berwick-upon-Tweed east Coquet Island east	Aringa	Illimitato
2. Flamborough Head east Spurn Head east	Aringa	Illimitato
3. Lowestoft east Lyme Regis south	Tutte le specie	Illimitato
4. Lyme Regis south Eddystone south	Demersali	Illimitato
5. Eddystone south Longships south-west	Demersali	Illimitato
	Pettinidi	Illimitato
	Astici	Illimitato
	Aragoste	Illimitato
6. Longships south-west Hartland Point north-west	Demersali	Illimitato
	Aragoste	Illimitato
	Astici	Illimitato
7. Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di Lundy Island	Demersali	Illimitato
8. Da una linea tracciata da Lundy Island verso ovest fino a Cardigan Harbour	Tutte le specie	Illimitato
9. Point Lynas North Morecambe Light Vessel east	Tutte le specie	Illimitato
10. County Down	Demersali	Illimitato
11. New Island north-east Sanda Island south-west	Tutte le specie	Illimitato
12. Port Stewart north Barra Head west	Tutte le specie	Illimitato
13. Latitudine 57° 40' N Butt of Lewis west	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato
14. St Kilda, Flannan Islands	Tutte le specie	Illimitato
15. Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis al punto 59° 30' N-5° 45' O	Tutte le specie	Illimitato

B. ACCESSO PER L'IRLANDA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Point Lynas north	Demersali	Illimitato
Mull of Galloway south	Scampi	Illimitato
2. Mull of Oa west	Demersali	Illimitato
Barra Head west	Scampi	Illimitato

C. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumbrugh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2. Berwick-upon-Tweed east, Whitby High lighthouse east	Aringa	Illimitato
3. North Foreland lighthouse east, Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato
4. Zona intorno a St Kilda	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
5. Butt of Lewis lighthouse west fino alla linea che congiunge il faro di Butt of Lewis col punto 59° 30' N-5° 45' O	Aringa	Illimitato
6. Zona intorno a Nord Rona e a Sulisker (Sulasgeir)	Aringa	Illimitato

D. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringhe	Illimitato
2. Berwick upon Tweed east, Flamborough Head east	Aringhe	Illimitato
3. North Foreland east, Dungeness new lighthouse south	Aringhe	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Berwick upon Tweed east Coquer Island east	Aringhe	Illimitato
2. Cromer north North Foreland east	Demersali	Illimitato
3. North Foreland east Dungeness new lighthouse south	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
4. Dungeness new lighthouse south, Selsey Bill south	Demersali	Illimitato
5. Straight Point south-east, South Bishop north-west	Demersali	Illimitato

2. ACQUE COSTIERE DELL'IRLANDA

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Erris Head north-west Sybil Point west	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
2. Mizen Head south Stags south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
3. Stags south Cork south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
	Aringa	Illimitato
4. Cork south, Carnsore Point south	Tutte le specie	Illimitato
5. Carnsore Point south, Haulbowline south-east	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato

B. ACCESSO PER IL REGNO UNITO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Mine Head south Hook Point	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
2. Hook Point Carlingford Lough	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Pettinidi	Illimitato

C. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Stags south Carnsore Point south	Aringhe	Illimitato
	Sgombro	Illimitato

D. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Old Head of Kinsale south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
2. Cork south Carnsore Point south	Sgombro	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Cork south Carnsore Point south	Demersali	Illimitato
2. Wicklow Head east Carlingford Lough south-east	Demersali	Illimitato

3. ACQUE COSTIERE DEL BELGIO

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
3-12 miglia nautiche	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
	Francia	Aringa	Illimitato

4. ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm) (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk	Germania	<i>Pesce piatto</i>	<i>Illimitato</i>
		<i>Gamberi e gamberetti</i>	<i>Illimitato</i>
	Paesi Bassi	Pesce piatto	Illimitato
		Pesce tondo	Illimitato
Blåvands Huk fino a Bovbjerg	Belgio	Merluzzo bianco	Illimitato, solo giugno e luglio
		Eglefino	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
	Paesi Bassi	Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
	Thyborøn fino a Hanstholm	Belgio	Merlano
Passera di mare			Illimitato, solo giugno e luglio
Germania		Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
Merlano		Illimitato	
Paesi Bassi		Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (Hanstholm fino a Skagen) (4-12 miglia nautiche)	Belgio	Passera di mare	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
	Paesi Bassi	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
Kattegat (3-12 miglia)	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
		Pesce piatto	Illimitato
		Scampi	Illimitato
		Aringa	Illimitato
Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnæs	Germania	Spratto	Illimitato
Mar Baltico (inclusi Belts, Sound, Bornholm) (3-12 miglia nautiche)	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Salmone	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
Skagerrak (4-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3 (*) -12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Mar Baltico (3-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
(*) Misurate dalla linea costiera.			

5. ACQUE COSTIERE DELLA GERMANIA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (3-12 miglia nautiche) tutta la costa	Danimarca	Demersali	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
	Paesi Bassi	Demersali	Illimitato
		Gamberi e gamberetti	Illimitato
Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43' N	Danimarca	Gamberi e gamberetti	Illimitato
Zona intorno a Helgoland	Regno Unito	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
Costa del Mar Baltico (3-12 miglia)	Danimarca	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Sgombro	Illimitato

6. ACQUE COSTIERE DELLA FRANCIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Belgio/Francia ad est del dipartimento della Manica (Estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23' 30" N-1° 2' O direzione nord-nord-est)	Belgio	Demersali	Illimitato
		Pettinidi	Illimitato
	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
Dunkerque (2° 20' E) fino a Cap d'Antifer (0° 10' E)	Germania	Aringa	Illimitato solo da ottobre a dicembre
Frontiera Belgio/Francia fino a Cap d'Alprech ovest (50° 42' 30" N — 1° 33' 30" E)	Regno Unito	Aringa	Illimitato
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08' N	Spagna	Acciughe	Pesca specializzata, illimitato, solo dal 1° marzo al 30 giugno
			Pesca con esca viva, solo dal 1° luglio al 31 ottobre
		Sardine	Illimitato, solo dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 1° luglio al 31 dicembre
			Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Capo Leucate	Spagna	Tutte le specie	Illimitato

7. ACQUE COSTIERE DELLA SPAGNA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47' O)	Francia	Pelagiche	Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Capo Creus	Francia	Tutte le specie	Illimitato

8. ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
(3-12 miglia nautiche), tutta la costa	Belgio	Tutte le specie	Illimitato
	Danimarca	Demersali	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
		Suro	Illimitato
	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
Gamberi e gamberetti		Illimitato	
(6-12 miglia nautiche), tutta la costa	Francia	Tutte le specie	Illimitato
Punta sud di Texel, ovest fino alla frontiera Paesi Bassi/Germania	Regno Unito	Demersali	Illimitato

9. ACQUE COSTIERE DELLA FINLANDIA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Mar Baltico (4-12 miglia) (*)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
(*) 3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.			

10. ACQUE COSTIERE DELLA SVEZIA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4-12 miglia nautiche)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3 (*) - 12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Mar Baltico (4-12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
	Finlandia	Tutte le specie	Illimitato
(*) Misurate dalla linea costiera			

ALLEGATO II
LIMITI DI CAPACITÀ DI PESCA *

Limiti di capacità (basati sulla situazione al 31 dicembre 2010)		
Stato membro	GT	kW
Belgio	18.911	51.585
Bulgaria	8.448	67.607
Danimarca	88.528	313.341
Germania	71.114	167.089
Estonia	22.057	53.770
Irlanda	77.254	210.083
Grecia	91.245	514.198
Spagna (comprese le regioni ultraperiferiche)	446.309	1.021.154
Francia (comprese le regioni ultraperiferiche)	219.215	1.194.360
Italia	192.963	1.158.837
Cipro	11.193	48.508
Lettonia	49.067	65.196
Lituania	73.489	73.516
Malta	15.055	96.912
Paesi Bassi	166.384	350.736
Polonia	38.376	92.745
Portogallo (comprese le regioni ultraperiferiche)	115.305	388.054
Romania	1.885	6.716
Slovenia	1.057	10.974
Finlandia	18.187	182.385
Svezia	42.612	210.744
Regno Unito	235.570	924.739
Regioni ultraperiferiche dell'UE	GT	kW

* [Cifre da aggiornare in una fase successiva]

Limiti di capacità (basati sulla situazione al 31 dicembre 2010)		
Spagna		
Isole Canarie: L < 12 m. Acque UE	2.649	21.219
Isole Canarie: L > 12 m. Acque UE	3.059	10.364
Isole Canarie: L > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi	28.823	45.593
Francia		
Isola della Riunione: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	1.050	19.320
Isola della Riunione: specie pelagiche. L > 12 m.	10.002	31.465
Guyana francese: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	903	11.644
Guyana francese: pescherecci per gamberi	7.560	19.726
Guyana francese: specie pelagiche. Pescherecci d'altura	3.500	5.000
Martinica: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	5.409	142.116
Martinica: specie pelagiche. L > 12 m.	1.046	3.294
Guadalupa: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	6.188	162.590
Guadalupa: specie pelagiche. L > 12 m.	500	1.750
Portogallo		
Madera: specie demersali. L < 12 m	617	4.134
Madera: specie demersali e pelagiche. L > 12 m.	4.114	12.734
Madera: specie pelagiche L > 12 m	181	777
Azzorre: specie demersali. L < 12 m	2.626	29.895
Azzorre: specie demersali e pelagiche. L > 12 m.	12.979	25.721

L = lunghezza fuoritutto

ALLEGATO III
CONSIGLI CONSULTIVI

1. Nome e zona di competenza

Nome del consiglio consultivo	Zona di competenza
Mar Baltico	Zone CIEM ²⁷ IIIb, IIIc e IIId
<i>Mar Nero</i>	<i>Sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2</i>
Mar Mediterraneo	Acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest
Mare del Nord	Zone CIEM IV e IIIa
Acque nordoccidentali	Zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque UE della zona Vb), VI e VII
Acque sudoccidentali	Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE ²⁸ 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)
<i>Regioni ultraperiferiche</i>	<i>Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349, paragrafo 1, del trattato</i>
Stock pelagici (melù, sgombri, suri, aringhe e <i>pesci tamburo</i>)	Tutte le zone <i>geografiche</i> escluso il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo
Flotta d'alto mare/oceanica	Tutte le acque non appartenenti all'Unione
Acquacoltura	Acquacoltura quale definita all'articolo 5

²⁷ Zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CE) n. 218/2009.

²⁸ Zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 216/2009.

2. *Funzionamento e finanziamento*

- a) *Nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo, due terzi dei seggi sono attribuiti a rappresentanti dei pescatori, ove pertinente, e a rappresentanti dei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione e dei sindacati, e un terzo a rappresentanti di altri gruppi di interesse su cui incide la politica comune della pesca.*
- b) *Salvo per il consiglio consultivo per l'acquacoltura, il comitato esecutivo deve comprendere almeno un rappresentante del sottosettore delle catture di ciascuno Stato membro interessato.*
- c) *Le raccomandazioni sono adottate dai membri del comitato esecutivo, per quanto possibile, per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzianti espressi.*
- d) *Ogni consiglio consultivo nomina per consenso un presidente. Il presidente agisce in modo imparziale.*
- e) *Ciascun consiglio consultivo adotta le misure necessarie a garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse. Le raccomandazioni adottate dal comitato esecutivo sono messe immediatamente a disposizione dell'assemblea generale, della Commissione, degli Stati membri interessati nonché del pubblico che ne abbia fatto richiesta.*
- f) *Le riunioni dell'assemblea generale sono pubbliche. Le riunioni del comitato esecutivo sono pubbliche a meno che la maggioranza del comitato esecutivo non decida eccezionalmente altrimenti.*
- g) *Le organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca e altri gruppi di interesse possono fare proposte agli Stati membri interessati riguardo ai membri. Questi ultimi si mettono d'accordo per quanto riguarda i membri dell'assemblea generale.*
- h) *Scienziati provenienti da istituti degli Stati membri interessati o da organismi internazionali possono essere invitati a partecipare ai lavori dei consigli consultivi in qualità di esperti. Possono altresì essere invitati altri scienziati qualificati.*
- i) *La Commissione e le amministrazioni nazionali e regionali degli Stati membri interessati hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni di un consiglio consultivo in qualità di osservatori attivi.*
- j) *I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse di paesi terzi, compresi rappresentanti delle ORGP, che abbiano interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo, possono essere invitati a partecipare come osservatori attivi a tale consiglio consultivo quando sono discusse questioni che li riguardano.*
- k) *I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.*

- l) La Commissione stipula con ciascun consiglio consultivo una convenzione di sovvenzione per contribuire alle relative spese di funzionamento, comprese le spese di traduzione e interpretazione.*
 - m) La Commissione può svolgere tutte le verifiche che consideri necessarie per assicurare il rispetto dei compiti assegnati ai consigli consultivi.*
 - n) Ogni consiglio consultivo trasmette annualmente il proprio bilancio e una relazione sulle sue attività alla Commissione e agli Stati membri interessati.*
 - o) La Commissione o la Corte dei conti possono in qualsiasi momento organizzare una revisione contabile che sarà effettuata da un organismo esterno di loro scelta oppure dai loro stessi servizi.*
 - p) Ogni consiglio consultivo nomina un revisore contabile certificato per il periodo durante il quale tale consiglio consultivo beneficia di un aiuto comunitario.*
-